

Al Presidente della I Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati

Oggetto: Contributo scritto in merito alle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione della radicalizzazione, il contrasto del fondamentalismo religioso e la disciplina delle confessioni religiose prive di intesa (A.C. 2702, A.C. 2562, A.C. 1385).

Ringrazio la Commissione per l'opportunità di contribuire all'esame dei progetti di legge in oggetto, che toccano ambiti di cruciale importanza anche per la crescita, la sicurezza e l'inclusione dei e delle minori appartenenti a comunità religiose o a contesti a rischio di marginalizzazione e radicalizzazione.

Le proposte nascono dall'esigenza di contrastare i fondamentalismi religiosi e toccano temi che investono i rapporti tra Stato e confessioni religiose nonché il bilanciamento tra libertà religiosa e pubblica sicurezza. Riguardano però da vicino anche i-le minori che frequentano i luoghi di culto e le scuole interessati dalle misure, in quanto potenziali vittime delle condotte che le norme intendono colpire, come i matrimoni forzati e altre pratiche lesive.

Pertanto, senza entrare nelle scelte di politica della sicurezza rimesse al Legislatore, mi esprimerò per la parte di mia competenza, valutando le proposte dal punto di vista dei diritti e della protezione dei minorenni.

Controllo dei luoghi di culto come prevenzione della violenza sessista e della radicalizzazione

Le proposte prevedono strumenti di controllo dei luoghi di culto e della predicazione: in particolare **la proposta AC 1385** fa riferimento all'albo dei ministri di culto e al registro dei luoghi di culto, all'obbligo di predicare in lingua italiana, alla repressione dell'istigazione all'odio e alla violenza anche religiosi, con la possibile chiusura dei luoghi in cui tali violazioni sono commesse.

Ritengo che tali misure abbiano una significativa valenza preventiva anche per i minorenni, che possono essere esposti precocemente a messaggi d'odio, intolleranza o radicalizzazione violenta. Inoltre l'esposizione dei minori a modelli culturali fondati sulla violenza sessista o sulla disparità tra i sessi lede lo sviluppo di una personalità equilibrata, libera e consapevole, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con gli articoli 19 e 29 della Convenzione ONU, che impegnano gli Stati a proteggere i minori da ogni forma di violenza e a educarli all'uguaglianza tra i sessi.

Prevenzione nei contesti educativi

È previsto un monitoraggio nelle scuole di ogni ordine e grado sui fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento, anche a seguito di episodi avvenuti



negli istituti (AC 2702). Pur comprendendo le finalità preventive, evidenzio tuttavia che l'ambiente scolastico deve poter rimanere primariamente un luogo di ascolto, integrazione e crescita. Il monitoraggio non deve tradursi in forme di stigmatizzazione che possano compromettere la fiducia dei minori o incentivarne l'abbandono scolastico: ritengo quindi che andrebbe svolto in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza dei minori, accompagnato da misure di sostegno.

Formazione del personale scolastico (A.C. 2702): valuto positivamente la formazione specialistica per i docenti e per gli operatori dei servizi sociali. Tale formazione dovrebbe essere orientata non solo all'ottica securitaria, ma anche al potenziamento delle competenze interculturali e del supporto psicologico, e dovrebbe individuare i comportamenti «sintomatici o prodromici» sulla base di indicatori concreti e non dell'appartenenza religiosa o culturale, per evitare effetti discriminatori.

Rispetto della salute e dei diritti dei minori

Esprimo pieno favore per i criteri della delega al Governo per la definizione dei requisiti degli statuti delle confessioni prive di intesa di cui alla proposta **A.C. 1385** (art. 13). Il richiamo al «rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme» (lettera c) deve essere letto come comprensivo dell'integrità fisica e psicologica delle persone di minore età. Analogamente, il richiamo alla parità tra uomo e donna e alla Convenzione ONU (lettera d) offre lo strumento normativo per ribadire che nessun precetto culturale o confessionale può prevalere sui diritti incompressibili delle minori. Propongo quindi di integrare i criteri della delega con un riferimento specifico alla tutela dei minorenni, prevedendo che gli statuti riconoscano il superiore interesse del minore e vietino le pratiche lesive della sua integrità fisica e psicologica.

Contrasto dei matrimoni precoci e forzati e delle pratiche lesive per le minorenni

La proposta **A.C. 2562** interviene sul codice penale per contrastare pratiche che calpestano i più basilari diritti umani. Secondo gli ultimi dati raccolti dal Ministero dell'interno, dal 9 agosto 2019, data di entrata in vigore del cd. Codice rosso, al 2024 si sono registrati 107 casi di costrizione o induzione al matrimonio; nel 2023-2024 il 95% delle vittime era di genere femminile e l'incidenza delle vittime minorenni è salita al 43% nel 2024, a fronte del 26% nel 2023. Si tratta di dati relativi ai soli casi emersi, che non esauriscono la dimensione del fenomeno.

Come evidenziato dalle recenti rilevazioni nel contesto europeo (nel Land tedesco del Baden-Württemberg risultano registrati 358 matrimoni con minorenni dall'aprile 2012, con casi di minori di soli 11 e 14 anni: questa la risposta del governo del Land a un'interrogazione parlamentare riportata dalla stampa), i matrimoni precoci si configurano strutturalmente come matrimoni forzati. Sotto i 18 anni, infatti, non può essere garantito un consenso pieno, libero e informato. Anche in Italia, come monitorato dalle reti di supporto territoriale e dall'Osservatorio sui Matrimoni Forzati promosso dall'associazione Trama di Terre Aps, il



fenomeno mantiene una preoccupante dimensione sommersa, che si consuma spesso attraverso l'allontanamento temporaneo delle minori verso i Paesi d'origine.

Quanto poi alla criminalizzazione delle pratiche lesive, vengono introdotti i reati di esame obiettivo per accertare la verginità e di rilascio del certificato di verginità, che ritengo possano costituire un passo fondamentale per la protezione delle minori da forme intollerabili di violenza di genere. L'Organizzazione mondiale della sanità ha rilevato che tale esame non ha fondamento scientifico né indicazione clinica e costituisce una violazione dei diritti umani, con conseguenze dannose per il benessere fisico, psicologico e sociale.

In ogni caso sottolineo che l'azione penale va accompagnata dal rafforzamento della rete di protezione sociale, per garantire canali sicuri di allontanamento, inserimento in case-famiglia protette e continuità scolastica alle minori che denunciano.

Divieto di utilizzo di indumenti che coprono il volto

La proposta **A.C. 2562** modifica l'art. 5 della legge n. 152 del 1975 vietando, fatti salvi gli obblighi di legge, l'uso di indumenti che coprono il volto, di caschi, di maschere o di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le università e gli uffici. Introduce inoltre un'altra ipotesi di reato che punisce chiunque, con violenza, minaccia o con abuso di autorità, induce o costringe un minore di età a violare tale divieto, con la pena aumentata di un terzo.

La tutela del minore, tuttavia, non si esaurisce con detto divieto: condividendo pienamente l'introduzione di una specifica fattispecie che sanzioni l'adulto che impone la copertura del volto al minore (come nel caso del niqab), segnalo che la coercizione psicologica e l'abuso di autorità familiare potrebbero manifestarsi anche attraverso l'imposizione precoce e forzata di dispositivi di copertura parziale (quali l'hijab, o più raramente lo chador). Sebbene il velo parziale non precluda il riconoscimento visivo richiesto dalle norme di pubblica sicurezza, la sua imposizione coatta sulle bambine può configurarsi comunque come una lesione della loro libertà personale e un ostacolo all'integrazione.

Suggerisco quindi che l'effettiva spontaneità del comportamento del minore nell'adozione di tali indumenti sia oggetto di attenta verifica e monitoraggio da parte delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali, attivando i protocolli di tutela del minore ogniqualvolta la copertura parziale si riveli l'esito di una costrizione familiare o comunitaria che limiti il diritto al gioco, alle attività motorie o alla socializzazione paritaria con i coetanei. L'attenzione deve rivolgersi all'imposizione da parte degli adulti, non all'eventuale libera scelta -qualora dichiarata e verificata- da parte dell'adolescente.

Per l'ambito scolastico esiste già una recentissima norma: l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, in vigore dal 1° ottobre 2026 e in corso di conversione, che vieta di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto



coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento, salve specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative. La violazione è punita, «salvo che il fatto costituisca reato», con una sanzione amministrativa irrogata dal prefetto (da 200 a 1.000 euro); quando la violazione è commessa da un minore si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Lo stesso articolo, nel quadro dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, prevede la segnalazione ai servizi sociali dei casi in cui barriere linguistiche persistenti dei genitori stranieri ostacolano la piena integrazione scolastica, per l'avvio di progetti personalizzati di sostegno alla genitorialità.

Il divieto previsto per la scuola dal decreto-legge si colloca nel solco della posizione da me già espressa fin dall'inizio del mio mandato. Già nel febbraio 2025, dopo il caso di un istituto professionale di Monfalcone dove alcune studentesse dovevano farsi riconoscere ogni mattina da un'insegnante perché il niqab copriva il volto, avevo sollecitato la massima attenzione del Ministero dell'istruzione e del merito; con il comunicato del 3 agosto 2026 ho poi accolto con favore l'iniziativa del Ministro di vietare il niqab a scuola. Burqa e niqab non sono semplici indumenti, ma vanno a tutti gli effetti riconosciuti come strumenti di tortura. La loro imposizione a donne e ragazze ostacola il pieno sviluppo della personalità. Tale imposizione dovrebbe poter essere denunciata e perseguita penalmente così come altre forme di violenza, a maggior ragione quando si tratta di bambine e ragazze «contrattualmente» più deboli e costrette dalle famiglie a subire per non essere recluse in casa.

Marina Terragni

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marina Terragni', with a stylized, flowing script.